

CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese. È Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale.

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE "COSTO ZERO"

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (provvedimento Banca d'Italia 15 luglio 2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO ...

CONFIDARE Società Cooperativa per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Via Dell'Arcivescovado, 1 – 10121 Torino

Tel. 011/517.56.40 – Fax 011/517.80.19 E-mail: info@confidare.it - P.E.C.: sede@pec.confidare.it

Cod. Fisc. 80093390013 P.Iva 09331900010 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 80093390013 – Codice ABI 19505

Iscrizione CCIAA Torino R.E.A. 457581

Iscrizione all'Albo Cooperative A114274

SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE A CURA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE.

Il Cliente che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere a CONFIDARE S.C.p.A. alcun onere aggiuntivo.

Informazioni sul soggetto che entra in rapporto con il cliente:

Nome e Cognome / Denominazione: _____ in qualità di:

Dipendente / Collaboratore di

Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. _____)

Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _____)

× ALTRO Intermediario : CENTROFIDI TERZIARIO SCPA _____

Indirizzo. Via di Santa Caterina d'Alessandria 4_-50129 - Firenze _____

Tel. _055-46811_____ Cell. _____ Fax _055-4681162_____

e-mail: _info@centrofidi.it_____ p.e.c. _centrofidi@actaliscertymail.it_____

Firma _____

Informazioni sul cliente:

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

In qualità di (poteri) _____ dell'impresa _____

attesta di avere ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- Il presente "Foglio Informativo".

- La "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario – Risoluzione Stragiudiziale Controversie".

Luogo e data _____ li, ____/____/_____

Timbro e firma

CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese. È Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale.

SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA

CARATTERISTICHE E FUNZIONE DELLA GARANZIA:

CONFIDARE S.C.p.A. è un Intermediario Finanziario che svolge l'attività di rilascio garanzie, prevalentemente verso le imprese socie/clienti; CONFIDARE S.C.p.A. in via residuale e nei limiti previsti dalla Legge, può rilasciare garanzie a Clienti terzi **non soci**.

La garanzia rilasciata da CONFIDARE S.C.p.A. come forma tecnica di finanziamento, è classificata dalla Banca d'Italia come **Credito di firma**, garanzia connessa con operazione di natura finanziaria (categoria di censimento Centrale Rischi 552400).

Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di CONFIDARE S.C.p.A. (*rating* interno), mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell'Intermediario Finanziario.

La garanzia prestata da CONFIDARE S.C.p.A. è rilasciata nella forma tecnica a prima richiesta, a copertura dei finanziamenti bancari, di cassa o di firma.

La garanzia rilasciata da CONFIDARE S.C.p.A. è accessoria rispetto al finanziamento concesso al Cliente dall'Intermediario Finanziario, che configura l'obbligazione principale, di cui CONFIDARE S.C.p.A. garantisce l'adempimento nella misura e per il periodo di tempo indicati sul modulo della richiesta di garanzia; pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia "costo zero" copre di norma fino all'80% dell'importo finanziato.

Qualora l'Intermediario Finanziario si faccia rilasciare altre garanzie (reali o personali) da soggetti terzi, CONFIDARE S.C.p.A., ferma la solidarietà con il debitore principale (cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di co-fideiussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi quindi nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La garanzia di CONFIDARE S.C.p.A. è pertanto prestata solamente a favore dell'Intermediario Finanziario ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 cod. civ.

Per la garanzia "costo zero" CONFIDARE S.C.p.A. ricorre alla "controgaranzia" rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex. L.662/96. CONFIDARE S.C.p.A. è, infatti, accreditato dal **Fondo di garanzia per le PMI** del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2, comma 100, lettera "a" L. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni) e, di conseguenza, i Clienti possono richiedere l'intervento del Fondo nell'ambito della propria attività imprenditoriale. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo (per maggiori info consultare: www.fondidigaranzia.it).

Qualora la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE:

I rischi derivanti dall'operazione sono connessi alla capacità del cliente di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dall'Intermediario Finanziario ed alla conseguente escussione della garanzia concessa da CONFIDARE S.C.p.A. da parte del medesimo Intermediario Finanziario.

Con il **pagamento della garanzia**, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a **credito per cassa**, con conseguente obbligo per CONFIDARE S.C.p.A. di segnalare il nominativo del Cliente nella centrale di rilevamento rischi, alla categoria di censimento "**sofferenze**" (circ. Banca d'Italia 139/91).

Con il pagamento della garanzia all'Intermediario Finanziario, il cliente inadempiente è tenuto a rimborsare CONFIDARE S.C.p.A. delle somme corrisposte, senza poter opporre alcuna eccezione. CONFIDARE S.C.p.A. non è tenuto a preavvisare il cliente del pagamento fatto, o da fare, all'Intermediario Finanziario.

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario Finanziario al quale, sulla base della convenzione vigente, CONFIDARE S.C.p.A. potrà conferire mandato per il recupero (anche coattivo) del credito, oppure possono essere svolte autonomamente da CONFIDARE S.C.p.A. stesso; in quest'ultimo caso, CONFIDARE S.C.p.A. può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Cliente possa opporre eccezione.

Il mancato rimborso a CONFIDARE S.C.p.A. di quanto corrisposto all'Ente Finanziatore, comporta l'esclusione dell'impresa socia dalla cooperativa a norma dello Statuto

SEZIONE IV - CONDIZIONI ECONOMICHE

La concessione della garanzia "costo zero" di CONFIDARE S.C.p.A. è per il Cliente a costo zero.

I costi sostenuti da CONFIDARE S.C.p.A. ed i rischi associati alla concessione della garanzia, sono remunerati dall'Intermediario Finanziario, nei termini e modi definiti dalla convenzione tra essi vigente.

Pertanto, le condizioni economiche applicabili dall'Intermediario Finanziario alle Imprese clienti, sono quelle indicate nei fogli informativi del medesimo Intermediario, tempo per tempo vigenti.

Per tale ragione, CONFIDARE S.C.p.A. non è tenuto a rilasciare al cliente il documento di sintesi (contenente il dettaglio personalizzato delle spese e costi della garanzia), normalmente unito al contratto di garanzia.

Il cliente può, a seconda del caso e dell'operazione, essere tenuto a corrispondere, una tantum all'atto della richiesta della garanzia di CONFIDARE S.C.p.A., il valore delle quote sociali minime per l'associazione a CONFIDARE S.C.p.A., come previsto nello Statuto sociale (consultabile dal sito: www.confidare.it).

CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese. È Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale.

SEZIONE V - CONDIZIONI CONTRATTUALI

PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA:

Il Contratto di garanzia si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione da parte del cliente del documento di "richiesta di concessione garanzia e proposta contrattuale", contenente anche le clausole contrattuali. Tuttavia la validità ed efficacia del contratto di garanzia resta subordinata all'erogazione del finanziamento, dalla cui data ne decorrono gli effetti.

Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di CONFIDARE S.C.p.A. (rating interno), mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell'Intermediario Finanziario. CONFIDARE S.C.p.A. e l'Intermediario Finanziario operano in assoluta reciproca autonomia ed indipendenza.

Qualora CONFIDARE S.C.p.A. richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96, il rilascio della garanzia è altresì subordinato alla positiva delibera di ammissione da parte del Comitato di Gestione del Fondo.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED INEFFICACIA DELLA GARANZIA:

Il contratto di garanzia si intenderà automaticamente risolto e la garanzia inefficace, senza necessità per il Confidi di avvertire il Cliente, nei seguenti casi:

- mancata erogazione del credito dall'Intermediario Finanziario entro 6 mesi dalla concessione della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con L'Ente);
- estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dall'Intermediario Finanziario.

RECESSO:

Il Cliente ha **diritto di recedere** dal contratto di garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Intermediario Finanziario di una dichiarazione che **liberi** CONFIDARE S.C.p.A. dall'obbligazione di garanzia ed ogni connesso onere economico.

In caso di recesso, così come nell'ipotesi di **estinzione anticipata di garanzia** concessa a seguito dell'estinzione anticipata del relativo finanziamento o per qualsivoglia altro motivo, al Cliente non verrà restituita alcuna commissione eventualmente versata a CONFIDARE S.C.p.A..

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA:

Trattandosi di contratto di durata, CONFIDARE S.C.p.A. si riserva **la facoltà di modificare unilateralmente** le condizioni economiche e contrattuali qualora sussista un **giustificato motivo** e tale facoltà sia **specificamente approvata** dal Cliente (art. 118 TUB). Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali sono **comunicate gratuitamente** al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di **due mesi** ed indicandone il **motivo** che la giustifica. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso invece di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente (art. 127-bis, comma 1, TUB).

COMUNICAZIONI PERIODICHE AL CLIENTE:

CONFIDARE S.C.p.A. non è tenuto ad inviare "comunicazioni periodiche" alla Clientela, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile.

Per le linee di credito, invece, che prevedono il pagamento periodico delle commissioni pluriennali secondo un piano di ammortamento prestabilito, al Cliente verrà trasmesso il rendiconto contenente le somme già versate e quelle ancora da versare. Non sarà invece inviato nuovo documento di sintesi essendo le condizioni economiche le stesse previste alla stipula del contratto.

In caso di pagamento della garanzia, CONFIDARE S.C.p.A. è tenuto a comunicare al Cliente la segnalazione del nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi.

L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche, se dovute, sarà effettuato, nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del contratto, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica, all'indirizzo fornito all'atto dell'apertura del rapporto oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, le comunicazioni saranno inviate per posta elettronica.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare, con richiesta scritta, la tecnica di comunicazione utilizzata.

Le comunicazioni sono sempre gratuite per il Cliente se trasmesse con strumenti telematici, diversamente, possono essere addebitati al Cliente solo i costi proporzionati alle spese per le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici.

INFORMATIVA DEL CLIENTE:

Su richiesta del Confidi, il Cliente è tenuto a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale.

In ogni caso, il Cliente è tenuto a comunicare al Confidi, entro 30 giorni, qualsiasi modifica intervenuta nell'impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell'attività, affitto di azienda, vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Cliente è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l'escussione della garanzia prestata da CONFIDARE S.C.p.A..

DIRITTO DI RITENZIONE:

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte dell'Intermediario Finanziario (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), CONFIDARE S.C.p.A. ha diritto a compensare il credito a qualunque titolo vantato verso il cliente con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o autorizzazione.

CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese. È Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale.

RICHIESTA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI ALTRA GARANZIA CONCESSA A PMI:

Qualora la richiesta della garanzia pervenga da **un persona fisica** ("Cliente") a seguito dell'avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un'impresa Socia del Confidi (di seguito "Cliente liquidato") già titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, il Confidi potrà acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all'estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Confidi potrà quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente (persona fisica) privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l'emissione al preliminare ottenimento, da parte del Confidi stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario per la linea di credito esistente ed accordata al Cliente liquidato oltre che all'esercizio del diritto di recesso espresso da quest'ultimo.

Per le garanzie emesse nell'ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina di cui al contratto di garanzia anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio del Confidi.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE:

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e servizi di CONFIDARE S.C.p.A., il Cliente può (gratuitamente) presentare **reclamo scritto** all'ufficio reclami istituito presso CONFIDARE S.C.p.A., compilando l'apposto **modulo** scaricabile anche dal sito www.confidare.it (sez. Trasparenza – reclami), oppure con raccomandata A/R CONFIDARE S.C.p.A., Via Dell'Arcivescovado, 1 – 10121 Torino, oppure via fax 011/517.80.19 o via e-mail info@confidare.it o via pec sede@pec.confidare.it. L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di CONFIDARE S.C.p.A. saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.

Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito www.confidare.it (Sez. Trasparenza – reclami) dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

- **Procedimento di mediazione:** Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 aggiornato al D.L. n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n. 98/2013, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L'Organismo di mediazione è comunque scelto dall'impresa affidata.

LEGENDA

Confidi: i consorzi e le società cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Intermediario Finanziario: intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art.106 TUB, erogante il finanziamento concesso al Cliente beneficiario della garanzia del Confidi a copertura dello stesso finanziamento, a valere sulla convenzione tra essi sottoscritta.

Cliente: è l'impresa o libero professionista che richiede la garanzia Confidi sul finanziamento erogato dall'intermediario Finanziario.

PMI (Piccola Media Impresa): è l'impresa finanziata, definita come tale secondo i parametri illustrati nel D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005 e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.

Offerta fuori sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle dipendenze del confidi stesso.

Offerta in sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "locale aperto al pubblico" o "dipendenza" s'intende la succursale del Confidi e qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico.

Garanzia sussidiaria: L'Intermediario Finanziario ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale per il rimborso delle somme finanziate.

Garanzia a prima richiesta: l'Intermediario Finanziario può chiedere direttamente al Confidi il pagamento della quota di garanzia, senza la preventiva escussione del cliente inadempiente; la garanzia a prima richiesta rilasciata da CONFIDARE S.C.p.A. è conforme ai requisiti generali stabiliti nella Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il Confidi s'impegna a pagare in caso di inadempimento del cliente.

Finanziamenti BT: finanziamenti a breve termine, di durata inferiore a 12/18 mesi.

Finanziamenti MLT: finanziamenti a medio lungo termine, di durata superiore a 18 mesi.

Rating: l'insieme di procedure di analisi e di calcolo per valutare la rischiosità, la redditività e la patrimonializzazione di un Cliente.